

PROTOCOLLO DEL PROCESSO CIVILE

15 LUG. 2009

INDICE

SEZIONE PRIMA: PROCEDIMENTO CIVILE RACCOMANDAZIONI GENERALI

- 1) orario di trattazione delle cause
- 2) regole in caso di assenza, sostituzione o impedimento dell'udienza
- 3) verbale d'udienza
- 4) costituzione, fascicolo di parte, documenti, atti
- 5) CTU
- 6) Testimoni
- 7) Provvedimenti del giudice
- 8) Fascicolo d'ufficio

SEZIONE SECONDA: ASPETTI DINAMICI DEL PROCESSO DI COGNIZIONE ORDINARIA

- 1) atto di citazione e invito ex art 163, 3 comma, n. 7 cpc
- 2) differimento dell'udienza ex art 168 bis, 5 comma cpc
- 3) iscrizione a ruolo del fascicolo e trasmissione al G.I.
- 4) Fissazione udienza ex art. 183 cpc
- 5) Udiienza ex art. 183 cpc
- 6) Differimento ad altra udienza
- 7) Liquidazione delle spese
- 8) Utilizzo degli strumenti informatici

SEZIONE TERZA: ASPETTI DINAMICI ED ORGANIZZATIVI DEL PROCESSO CAUTELARE

- 1) Procedimento cautelare
- 2) Procedimento possessorio
- 3) ATP e CTU preventiva
- 4) Regole organizzative comuni

SEZIONE QUARTA: PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE

- 1) raccomandazioni generali

SEZIONE QUINTA: PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFERATO

- 1) norme di carattere generale
- 2) orario e luogo di trattazione delle cause
- 3) ricorso per decreto ingiuntivo

SEZIONE SESTA: LA FAMIGLIA

- 1) Norme di carattere generale:
 - a) richiamo alle disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili
 - b) fascicoli di parte e d'ufficio in caso di reclamo ex art. 708 cpc, IV comma.
- 2) Inizio del procedimento
 - a) Predisposizione della documentazione da allegare al ricorso per separazione e divorzio tra i coniugi
 - b) Decreto di fissazione udienza presidenziale
 - c) invito ai difensori della parte resistente
- 3) L'udienza ex art 708 cpc
 - a) Numero di cause per ciascuna udienza. Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie.
 - b) il verbale
 - c) oralità del processo
 - d) definizione delle cd spese straordinarie

SEZIONE SETTIMA: L'ASCOLTO DEL MINORE

- 1) Limiti dell'ascolto.
- 2) Tempi dell'ascolto giudiziario
- 3) Ascolto diretto e "competenze integrate".
- 4) Luogo dell'audizione e verbalizzazione
- 5) presenza delle parti e dei difensori.
- 6) Informazione
- 7) Doveri di astensione dell'avvocato ed informazione delle parti
- 8) Ascolto del minore in CTU

ALLEGATI

- a) Facsimile modulo uniforme per il CTU
- b) Facsimile decreto ingiuntivo ordinario
- c) Facsimile decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
- d) Facsimile verbale di separazione personale dei coniugi consensuale
- e) Facsimile prospetto definizione spese straordinarie per conto dei figli minori
- f) Facsimile quesito CTU nelle procedure di separazione / divorzio

**SEZIONE PRIMA
PROCEDIMENTO CIVILE
RACCOMANDAZIONI GENERALI**

1) Orario di trattazione delle cause

Si raccomanda che:

- a) l'udienza venga tendenzialmente divisa in due fasce orarie: la prima dedicata a cause con incombenti di minor durata (ad esempio: udienza di prima comparizione, udienza di precisazione delle conclusioni, udienza di discussione orale in cause di particolare semplicità); la seconda dedicata a cause che richiedano incombenti di maggior durata (istruttoria, provvedimenti cautelari o possessori) oppure che i diversi tipi di incombenti siano assegnati a giornate distinte;
- b) negli atti difensivi che richiedono la fissazione dell'udienza ad opera della parte l'orario d'udienza sia indicato nelle **ore 9.00**
- c) per ciascuna causa sia fissato un orario fisso di trattazione, con esclusione di fissazione contemporanea di più fascicoli alla stessa ora
- d) nella determinazione dell'orario dell'udienza di rinvio il giudice tenga conto della sua prevedibile durata, anche sulla base delle indicazioni degli avvocati;
- e) i provvedimenti ex art. 309 vengano adottati dal giudice al termine dell'udienza;
- f) nel caso di udienze istruttorie, il giudice indichi il numero di testi che saranno sentiti, garantendo nei limiti del possibile un tempo adeguato per l'assunzione di tutti i testi indicati nel suo provvedimento; **specifichi poi se i testi ammessi sono intesi per capitolo, o per udienza, o in numero assoluto**

2) Regole in caso di assenza, sostituzione o impedimento dell'udienza

Si raccomanda che:

- a) il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, organizzi la propria sostituzione con un collega che sia in grado di conoscere gli atti di causa ovvero differisca l'udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di testi o giuramento CTU);
- b) gli avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza, assicurino la sostituzione con un collega a conoscenza della causa e al quale siano state fornite precise indicazioni sugli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza;
- c) I difensori, segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al CTU) e alle controparti, anche a mezzo mail:
 - gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
 - qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa;
 - le cause rinviate ai sensi degli art.li 181, 309, cpc che non andranno cancellate ma effettivamente trattate.

Nel caso l'udienza sia chiamata per la decisione ai sensi dell'art.lo 281 sexies ovvero nel caso di rito societario tale avviso dovrà pervenire **il primo giorno della settimana, o almeno non appena l'avvocato venga a conoscenza dell'evento.**

d) nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l'udienza di prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a presentarsi, avvertirà l'altro difensore e, d'intesa con il collega, si recherà dal giudice per concordare una nuova udienza di prova.

e) I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza personale delle parti all'udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.

3) Verbale d'udienza

- a) il verbale è redatto direttamente dal giudice o dagli avvocati sotto la direzione del giudice;
- b) la verbalizzazione può essere sintetica, ma deve contenere tutte le istanze delle parti;
- c) I difensori avranno cura di limitare le richieste di allegazione al verbale di deduzioni scritte ai

casi di effettiva necessità.

d) all'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori presenteranno fogli separati (predisposti in duplice copia e contenenti esclusivamente le conclusioni definitive) in modo che gli stessi possano essere allegati al verbale; le medesime conclusioni saranno trasmesse a mezzo e-mail alla casella del giudice (nome.cognome@giustizia.it) su file in formato editabile contenente le conclusioni precisate e i dati anagrafici fiscali delle parti.

In ogni caso si raccomanda di precisare le conclusioni per esteso (senza rinvio a conclusioni già prese), possibilmente in fogli separati.

4) Costituzione, fascicolo di parte, documenti, atti

Si raccomanda agli avvocati:

- a) di indicare nel primo atto l'indirizzo e-mail con il quale scambiare atti e documenti;
- b) di depositare, già all'atto della iscrizione a ruolo, una copia dei documenti e del relativo elenco per la controparte, (qualora non siano in numero superiore alle 20 copie) o di inviarli alla controparte in formato elettronico al ricevimento della comunicazione della prossima costituzione;
- c) di preavvisare la controparte della propria costituzione in giudizio a mezzo fax o e-mail e di mettere a disposizione della controparte copia dei documenti depositati, a mezzo deposito di copia o invio degli stessi in formato elettronico;
- d) di produrre i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all'atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l'indice originario;
- e) di rilegare i fascicoli di parte in modo da consentire una facile estrazione dei documenti;
- f) di inserire nell'intestazione di tutti gli atti depositati (ivi inclusi gli atti di citazione testi) il numero di Ruolo Generale, la data ed ora dell'udienza successiva adeguatamente evidenziati;
- g) in caso di produzione di documenti in udienza, di darne atto a verbale, indicando specificatamente gli estremi identificativi di ciascuno documento, e contestualmente provvedere all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte.
- h) di segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa. Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e dell'indirizzo di posta elettronica.
- i) nel caso di nomina di un collegio di difesa, di prestare particolare attenzione affinché sia individuato con chiarezza il difensore presso il quale è eletto domicilio.
- l) di ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa.

5) CTU

Si raccomanda al giudice:

- a) nell'ordinanza che ammette la CTU (la nuova formulazione dell'art.191 prevede che il quesito sia formulato nell'ordinanza ammissiva della CTU: noi avevamo indicato come raccomandazione. Lasciamo così ?) , di formulare il quesito ed indicare i riferimenti identificativi conosciuti del Consulente non iscritto all'Albo;
- b) all'udienza di conferimento dell'incarico o in sede di formulazione del quesito:
 - I) di invitare il CTU a trasmettere una prima bozza dell'elaborato (prima del suo deposito) ai CTP, assegnando loro un termine per osservazioni, per poi prendere posizione su di esse nella stesura definitiva dell'elaborato peritale;
 - II) di invitare il CTU a depositare tante copie della relazione e dei relativi allegati (anche su supporto magnetico) quante sono le parti costituite, o in alternative di inviarle alle parti stesse in formato elettronico;
 - III) di concedere al CTU un termine per il deposito dell'elaborato che scada almeno 30 giorni prima dell'udienza di rinvio;
 - IV) di concedere alle parti un termine per il deposito di note finali sulla CTU fino a 10 giorni prima l'udienza di rinvio;**
 - V) di evidenziare al CTU la necessità del rispetto del termine concesso per il deposito

dell'elaborato e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine (riduzione dell'onorario a norma dell'art. 52 del D.P.R. n. 115/02).

c) di allegare al quesito il modulo, fac simile, contenente le autorizzazioni, istruzioni generali ed avvertenze al CTU (allegato a) .

6) Testimoni

Si raccomanda che:

- a) nella stesura degli atti di causa, gli avvocati indichino i testi con specifico riferimento ai capitoli sui quali si chiede che ogni teste sia sentito;
- b) gli avvocati provvedano alla citazione dei testi in modo che questi ultimi vengano a conoscenza della data di udienza con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima);
- c) l'assunzione della prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza. Ove ciò non fosse possibile, al momento dell'ammissione della prova sarà fissato un calendario di massima per lo svolgimento della stessa con indicazione delle udienze e degli orari in cui ciascuno dei testi ammessi sarà sentito.

7) Provvedimenti del giudice

Si raccomanda:

- a) al giudice di firmare i provvedimenti in modo leggibile ovvero con l'indicazione del proprio nominativo e di provvedere al loro deposito, compatibilmente con le esigenze del proprio ruolo, con la dovuta sollecitudine;
- b) agli avvocati di trasmettere al giudice, ove possibile, copia delle sentenze di impugnazione relative ai suoi provvedimenti;
- c) alle cancellerie di comunicare agli avvocati l'intero provvedimento, e non un estratto o la sola parte dispositiva;

8) Fascicolo d'ufficio

Gli atti del fascicolo d'ufficio saranno numerati progressivamente man mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine a cura del cancelliere.

Difensori e giudici avranno cura di non manomettere tale ordine durante la consultazione del fascicolo.

SEZIONE SECONDA

ASPETTI DINAMICI DEL NUOVO PROCESSO DI COGNIZIONE ORDINARIA

1) Atto di citazione e invito ex art. 163, 3 comma, n. 7, c.p.c.

inserimento in atto di citazione di una chiarificazione in chiave garantistica del contenuto dell'invito rivolto al convenuto, ex art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., finalizzata ad evidenziare al convenuto medesimo, a fronte della modifica introdotta all'articolo 167 c.p.c. dal decreto competitività, la necessità di rivolgersi sollecitamente ad un avvocato per la predisposizione della difesa, mediante la seguente o analoga formula:

"SI INVITA IL CONVENUTO A RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE AD UN DIFENSORE PER CONSENTIRGLI DI COSTITUIRSI IN GIUDIZIO MEDIANTE IL DEPOSITO DI ATTO SCRITTO ENTRO IL TERMINE DI VENTI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA SUINDICATA, CON L'AVVERTIMENTO CHE IL MANCATO RISPETTO DI QUEL TERMINE COMPORTA GRAVI LIMITAZIONI AL DIRITTO DI DIFESA E LE DECADENZE DI CUI ALL'ART. 38 e 167, 2 E 3 COMMA. C.P.C."

2) Differimento dell'udienza ex art. 168 bis, 5 comma, c.p.c.

a) utilizzazione sistematica da parte del magistrato del differimento di cui all'articolo 168 bis, comma quinto, c.p.c., sia per la fissazione della udienza di prima comparizione e trattazione (nuovo articolo 183 c.p.c.), sia per la semplice rifissazione dell'orario della trattazione con conferma della data di citazione.

A tal fine, si raccomanda:

- 1) il preventivo inserimento sistematico in tutti i fascicoli da parte della cancelleria del modulo per il differimento;
- 2) la compilazione integrale del modulo di differimento da parte del magistrato, indicando il n. R.G., le parti, la nuova data e/o il nuovo orario;
- 3) la trasmissione in cancelleria da parte del magistrato dei fascicoli differiti, separati dagli altri ed opportunamente evidenziati;

3) Iscrizione a ruolo del fascicolo e trasmissione al G.I.

Si raccomanda:

a) agli avvocati la compilazione completa e corretta della nota di iscrizione a ruolo (con indicazione della data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in mancanza di prova di avvenuta notifica al destinatario, nonché del codice fiscale ed indirizzo delle parti;

b) particolare attenzione alla corretta indicazione, nella nota di iscrizione, dell'oggetto della controversia e del relativo codice. Si segnala la grande importanza di tale indicazione, sia ai fini statistici, sia ai fini della assegnazione alla sezione, secondo le tabelle di organizzazione dell'ufficio.

Ove il Giudice, il difensore del convenuto o dell'intervenuto riscontrino un evidente erroneità dell'oggetto della causa indicato al momento della iscrizione a ruolo rispetto a quanto esposto in citazione, la questione sarà discussa congiuntamente dalle parti in prima udienza e l'eventuale diversa indicazione sarà segnalata alla cancelleria.

c) alla cancelleria l'iscrizione a ruolo del fascicolo anche solo con la copia dell'atto di citazione;

d) agli avvocati il deposito della cartolina di ricevimento della notifica della citazione, ove non disponibile all'atto dell'iscrizione, alla prima udienza davanti al magistrato (art. 183 c.p.c.);

e) alla cancelleria la trasmissione del fascicolo:

1) al Presidente del Tribunale, per la sollecita assegnazione alla sezione, entro 10 giorni dall'iscrizione a ruolo;

2) al Presidente di Sezione, per la sollecita assegnazione al giudice istruttore, entro 15-16 giorni dall'iscrizione a ruolo (così da assicurare una permanenza del fascicolo non superiore a sei-sette giorni sia presso il Presidente del Tribunale sia presso i Presidenti di Sezione);

- 3) al magistrato designato, per l'esame del fascicolo, entro 20-22 giorni dall'iscrizione a ruolo;
f) al giudice istruttore designato l'esercizio della facoltà di differimento ex articolo 168 bis, quinto comma, c.p.c., entro 5-7 giorni dal ricevimento del fascicolo.

4) Fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.

Si raccomanda:

- a) al magistrato di fissare l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. a orari precisi, tenendo conto della verosimile durata di ciascuno degli incombenti;
b) alla cancelleria di comunicare tempestivamente alle parti costituite, via telefax o per posta elettronica, il provvedimento di differimento ex art. 168 bis, 5 comma, c.p.c. (o la fascia oraria).

5) Udiienza ex art. 183 c.p.c.

Si raccomanda al magistrato di assegnare i termini previsti dall'art. 183, riservandosi la decisione all'esito, senza fissare nuova udienza per la decisione sui mezzi istruttori.

6) Differimento ad altra udienza

Oltre che nei casi espressamente regolati dalla legge (art. 183, 1 comma, c.p.c.), il giudice in via eccezionale può compiere le attività di cui all'art. 183 c.p.c. in più udienze.

Il differimento ad altra udienza potrà avvenire, esemplificativamente:

- a) in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il convenuto si sia costituito oltre i termini di legge, per decidere sulle richieste preliminari (artt. 648 e 649 c.p.c.);
b) in caso debbano essere affrontate questioni pregiudiziali o di merito che richiedono una più approfondita trattazione, eventualmente anche con assegnazione alle parti di termini per note scritte;
c) in caso di esercizio da parte del giudice di poteri ufficiosi di cui, ad esempio, agli artt. art. 117, 118, 185 e 213 c.p.c.;
d) nel caso in cui il giudice ritenga opportuno disporre preliminarmente una CTU.

In tali casi, il giudice dispone a verbale il rinvio ad altra udienza espressamente facendo salvi i diritti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 183, 5 comma, c.p.c. (formula esemplificativa di rinvio: "*... il G.I. rinvia la causa all'udienza del gg/mm/aa, ore xx, salvi i diritti di cui al comma 5 dell'art. 183 c.p.c. ed impregiudicato ogni provvedimento in ordine ai termini perentori di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c....*").

7) Liquidazione delle spese

Nella redazione delle note spese gli avvocati indicheranno il valore della causa e la percentuale di importanza e difficoltà applicata e riporteranno in modo chiaro i totali delle voci di diritti, degli onorari e delle spese imponibili e non.

Il provvedimento di liquidazione sarà, quantomeno nelle sentenze, redatto secondo la seguente formula:

"...spese del giudizio che si liquidano per diritti in €.....per onorari in €....., per 12,5% di spese generali, ex art. 14 tariffa forense in,€.....,per spese imponibili in €....., e per anticipazioni non imponibili in €...,così complessivamente in €....., oltre C.A.P. e IVA, sulle poste a ciò soggette, come per legge".

Nei procedimenti in cui vi è stato provvedimento di rimessione in istruttoria gli avvocati redigeranno nuova nota spese complessiva, comprendente l'attività oggetto della precedente fase processuale.

8) Utilizzo degli strumenti informatici

- a) L'utilizzo diffuso delle nuove tecnologie da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo civile - avvocati, giudici, personale di cancelleria - costituisce valido supporto al processo civile.
b) Si auspica un ampio ricorso al Polis Web tramite smart card da studio, quale sistema che consente di ottenere immediate risposte sui dati di registro: il sistema è accessibile dalle 6,30 alle 23.30.

- c) La conseguente riduzione dell'accesso di utenti consentirà alle cancellerie di porre maggiore cura nella qualità e completezza dei dati da inserire nei registri informatici.
- d) per garantire l'aggiornamento in ordine all'effettivo stato del fascicolo d'ufficio, si auspica che i giudici comunichino alla cancelleria, anche a mezzo di appositi moduli, il motivo della mancata restituzione del fascicolo d'ufficio dopo l'udienza (riserva, trattenuto in decisione senza assegnazione di termini, o altro).

SEZIONE TERZA: ASPETTI DINAMICI ED ORGANIZZATIVI DEL PROCESSO CAUTELARE

1) PROCEDIMENTO CAUTELARE

- a) il giudice, in caso di provvedimenti idonei alla stabilizzazione, provvede alla liquidazione delle spese del procedimento cautelare anche in caso di accoglimento, in considerazione della potenziale definitività del provvedimento;
- b) il fatto che il Giudice abbia ritenuto il provvedimento cautelare idoneo alla stabilizzazione risulterà espressamente dal provvedimento stesso o potrà desumersi dalla liquidazione delle spese di procedimento.

2) PROCEDIMENTO POSSESSORIO

- a) E' opportuno che gli avvocati depositino l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito prevista dall'art. 703, comma 4, c.p.c. con il richiamo del provvedimento possessorio e del numero di R.G. del fascicolo;
- b) il Giudice provvede con decreto che viene comunicato dalla Cancelleria;
- c) nel provvedimento adottato al termine della fase sommaria il giudice provvede alla liquidazione delle spese del procedimento possessorio, in considerazione della potenziale definitività del provvedimento;

3) ATP E CTU PREVENTIVA

- a) sia in caso di CTU che in caso di ATP è opportuno garantire la partecipazione nella fase sommaria di tutte le parti del successivo giudizio di merito, ammettendo la possibilità di chiamata in causa;
- b) si raccomanda al Giudice di convocare il C.T.U. nominando già all'udienza fissata
- c) in entrambi i procedimenti, si raccomanda al giudice di assicurare il contraddittorio tra il CTU e i CTP attraverso la concessione di termini per osservazioni prima del deposito della relazione definitiva del CTU, secondo le modalità fissate nella Sezione Prima, n. 7, lett. b) del presente Protocollo relativo al giudizio di cognizione (sub 'Aspetti Organizzativi del Processo', 'CTU');
- d) il giudice, **solo in caso di c.t.u.**, provvede a fissare un'udienza successiva al deposito dell'elaborato peritale per l'esperimento di un tentativo di conciliazione e la chiusura del procedimento.

4) REGOLE ORGANIZZATIVE COMUNI

- a) nel provvedimento di fissazione dell'udienza il Giudice avrà cura di precisare se all'udienza verranno assunti gli informatori, specificando, in caso affermativo, il loro numero.
- b) nel provvedimento il giudice assegnerà altresì un termine ordinatorio al resistente per la costituzione prima dell'udienza;
- c) si raccomanda alla Cancelleria di comunicare il provvedimento cautelare o possessorio per intero tramite Ufficiale Giudiziario, con segnalazione a quest'ultimo dell'urgenza:

SEZIONE QUARTA PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

a) si raccomanda agli avvocati di redigere il ricorso monitorio in forma sintetica, esponendo i soli elementi di fatto e di diritto necessari: importo del credito, per capitale; qualora siano chiesti interessi sul credito, il tasso di interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono chiesti, a meno che non si tratti di interessi legali, eventuali penali contrattualmente pattuite, il titolo su cui si fonda il credito; eventuali ragioni per la richiesta di ingiunzione provvisoriamente esecutiva.

b) è opportuno che la nota spese venga predisposta con criterio uniforme, secondo lo schema che segue:

Spese imponibili: scritturazione, fascicolazione....., per totali €.....

Spese non imponibili: contributo unificato.....; marca art. 30 DPR 115/2002 €. 8,00, estratto autentico notarile..... per totali €.....

Diritti forfetizzati €.....

Onorari forfetizzati €.....

Spese generali, CPA, come per legge, IVA se dovuta.

c) si raccomanda che il decreto ingiuntivo, ordinario e provvisoriamente esecutivo, venga predisposto secondo gli schemi di cui agli allegati b) e c)

SEZIONE QUINTA PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFERATO

1) Norme di carattere generale: richiamo alle disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili

Sono espressamente richiamate le disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili, quali in particolare: puntualità nella presenza in udienza, casi di assenza o ritardo delle parti, segnalazione da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza, segnalazioni di cortesia tra i difensori e cancellerie, rinvio per impedimento del giudice, conoscenza delle cause da trattarsi in udienza, fascicoli di parte e di ufficio.

2) Orario e luogo di trattazione delle cause

Si raccomanda che nel ricorso introduttivo, nella fissazione dell'udienza ad opera della parte l'orario d'udienza sia indicato nelle **ore 9.00** (non ore di rito, od ore 9 e seguenti).

Si raccomanda di precisare nell'atto introduttivo l'aula nella quale viene tenuta l'udienza di convalida (piano terra, aula n. 5).

3) Ricorso per decreto ingiuntivo

Nella predisposizione del provvedimento di ingiunzione si raccomanda di specificare che l'opposizione va proposta con ricorso ai sensi dell'art. 447 bis cpc.

SEZIONE SESTA: FAMIGLIA

1) Norme di carattere generale

g) richiamo alle disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili

Sono espressamente richiamate le disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili, quali in particolare: puntualità nella presenza in udienza, casi di assenza o ritardo delle parti, segnalazione da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza, segnalazioni di cortesia tra i difensori e cancellerie, rinvio per impedimento del giudice, conoscenza delle cause da trattarsi in udienza, fascicoli di parte e di ufficio.

h) Fascicoli di parte e d'ufficio in caso di reclamo ex art. 708, IV comma cpc

Nell'ipotesi di reclamo avanti la Corte di Appello avverso i provvedimenti presidenziali, entrambi i difensori avranno cura di effettuare copia di tutti gli atti del procedimento, ivi compresi il verbale di udienza e i documenti prodotti, al fine di consentire la ricostruzione del fascicolo d'ufficio per il proseguimento del giudizio avanti il giudice istruttore.

2) Inizio del procedimento

a) Predisposizione della documentazione da allegare al ricorso per separazione e divorzio tra i coniugi.

Ai fini della prova dei redditi: il difensore avrà cura di produrre le dichiarazioni complete dei redditi (modello 730 o Unico) della parte assistita relative agli ultimi tre anni e non limitarsi invece alla produzione del solo CUD. E' inoltre auspicabile, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti ex art. 708 cpc che il difensore produca, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ogni altra documentazione necessaria a documentare la situazione economica della parte assistita (ad es. buste paga, contratti di locazione, richieste di finanziamenti, mutui, leasing etc).

Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo è inoltre auspicabile che i difensori, provvedano a produrre e/o integrare tutta la documentazione necessaria nei termini fissati nel decreto di fissazione di udienza presidenziale.

b) Decreto fissazione udienza presidenziale

E' auspicabile che nel decreto di fissazione per la personale comparizione dei coniugi vi sia un avvertimento che renda evidente alla parte convenuta la necessità di rivolgersi ad un avvocato per la predisposizione della difesa.

c) Invito ai difensori della parte resistente

Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo è auspicabile che il difensore adempia all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza depositando nei termini ivi indicati memoria difensiva e ogni opportuna documentazione a sostegno delle domande svolte per consentire al Presidente di assumere, con cognizione di causa, i provvedimenti ex art. 708 cpc, nell'interesse dei figli e del coniuge.

3) L'udienza ex art. 708 cpc

a) Numero di cause per ciascuna udienza. Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza

In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tale da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa per ciascuna di esse.

Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione.

b) Il verbale

Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza è auspicabile che i difensori, nelle separazione consensuali, compaiano in udienza muniti del verbale predisposto, secondo di cui all'allegato sub.d)

c) Oralità del processo

E' auspicabile che le parti siano interrogate liberamente dal Presidente, prima l'una e poi l'altra. Qualora l'audizione sia avvenuta senza la presenza dei difensori, il Giudice avrà cura di dare loro lettura delle dichiarazioni delle parti, prima di qualsiasi altro provvedimento.

Successivamente sarà data parola ai difensori: questi dovranno attenersi alle regole di rispetto e cortesia reciproca, che il Presidente farà rispettare, evitando interruzioni e/o sovrapposizioni e astenendosi dal rivolgersi direttamente all'altra parte.

Qualora i difensori abbiano provveduto al deposito del solo CUD o le dichiarazioni dei redditi siano comunque insufficienti a rappresentare la situazione economica di ciascuno dei coniugi, il Presidente potrà richiedere la produzione di documenti ulteriori (quali attestazioni di veridicità, come ad esempio il certificato ISEE – indicatore della Situazione Economica Equivalente – redatto dall'INPS che certifica il reale tenore di vita). E' auspicabile che il Presidente raccolta a verbale le dichiarazioni orali rese dalle parti inerenti i chiarimenti chiesti.

d) Presenza della parte senza l'assistenza del difensore

Nel caso in cui la parte convenuta si presenti all'udienza presidenziale senza un difensore il Presidente procede alla sua audizione e ne verbalizza le dichiarazioni.

Se questi, avvertito della possibilità di munirsi di un difensore rinunci e dichiarati di aderire alle domande del ricorrente, il Presidente fisserà udienza davanti il G.I. raccogliendo anche la rinuncia della parte ricorrente al deposito di memoria integrativa.

e) Definizione delle cd “spese straordinarie” nei casi di obbligo al pagamento dell'assegno per il contributo nel mantenimento dei figli minori.

E' auspicabile che i difensori delle parti non si limitino ad utilizzare il termine “spese straordinarie” e provvedano invece ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese – rispetto al contributo fisso mensile – che i coniugi dovranno corrispondere pro quota in proporzione ai rispettivi redditi (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per l'iscrizione scolastica, acquisto di libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingue e/o sportive, ecc.)

E' auspicabile che siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificato che, nel caso di spese mediche urgenti, esse non necessitano di essere preventivamente concordate.

Si suggerisce l'applicazione del criterio di definizione di spese straordinarie elaborato dall'Osservatorio Nazionale Sul Diritto di Famiglia e di cui all'allegato E)

SEZIONE SETTIMA: ASCOLTO DEL MINORE

1) Limiti dell'ascolto

L'ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza more uxorio); nel caso di procedimenti consensuali, l'ascolto potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno.

In ogni caso l'ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l'affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza riguardi esclusivamente gli aspetti economici.

L'ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all'interesse del minore.

Qualora debba essere disposta l'audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice potrà, in ogni momento, avvalersi della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 cpc, ovvero di un CTU, per la valutazione della “capacità di discernimento” o della difficoltà o del pregiudizio che l'espletamento dell'ascolto potrebbe arrecare al minore.

2) Tempi dell'ascolto giudiziario

L'ascolto del minore dovrà essere disposto al fine di prevenire eventuali inasprimenti del conflitto ed, in ogni caso, ad udienza fissa, da stabilirsi di preferenza fuori dall'orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse.

Ciascuna Autorità giudiziaria (o le cancellerie o gli uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare disposizione affinché a queste udienza venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l'audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.

3) Ascolto diretto e “competenze integrate”

E' auspicabile che l'ascolto, con riferimento anche all'età del minore, venga effettuato dal Giudice titolare della procedura unitamente al giudice onorario, ove previsto, ovvero, in mancanza, con la

nomina di un ausiliario ex art 68 cpc esperto in scienze psicologiche o pedagogiche, ovvero delegando l'ascolto all'ASL.

4) Luogo dell'audizione e verbalizzazione

E' auspicabile che l'audizione si svolga presso l'Ufficio Giudiziario competente in un apposita stanza idonea ad accogliere un minore.

L'incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale.

5) Presenza delle parti e dei difensori

L'audizione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giudice titolare della procedura, dell'eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore del minore.

Al fine di evitare condizionamenti, non pare opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Le parti ed i loro difensori presteranno quindi consenso ad allontanarsi dall'aula per non assistere all'incombente.

In ogni caso, prima dell'audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo, in ossequio al diritto ad un'assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell'età del minore, dovrà comunque essere valutata dal giudice.

Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l'opportunità di ascoltarsi insieme.

6) Informazione

Prima dell'audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso e dichiarato.

Prima dell'audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell'ascolto.

7) Doveri di astensione dell'avvocato e informazioni alle parti

In ogni caso, l'avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con il medesimo.

L'avvocato dovrà inoltre invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare al minore qualsiasi atto processuale.


8) Ascolto del minore in CTU

E' auspicabile che qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di CTU anche detto incombenza avvenga, così come per l'ascolto davanti al Giudice, senza la presenza delle parti e dei difensori e potrà essere richiesto che l'incombente venga videoregistrato, ovvero, ove possibile, anche in considerazione della particolare complessità del caso, venga realizzato con modalità di audizione in forma protetta.


Prima dell'audizione i consulenti di parte potranno sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

Vicenza, 13 luglio 2009.

Il Presidente del Tribunale
Dott. Giuseppe BOZZA



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
Avv. Lucio ZARANTONELLO



ALLEGATI

A) FACSIMILE DI MODULO UNIFORME PER IL CONSULENTE TECNICO: AUTORIZZAZIONI, ISTRUZIONI GENERALI ED AVVERTENZE

1. Il Consulente è espressamente autorizzato a procedere da sé solo alle operazioni peritali, a servirsi del mezzo proprio, a domandare eventuali chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e ad eseguire piante, calchi e rilievi.
2. Qualora domandi chiarimenti alle parti presenti alle operazioni ed utilizzi tali chiarimenti nelle indagini a lui affidate, il consulente ne farà menzione nella relazione scritta e vi inserirà la precisa indicazione della persona che ha reso le dichiarazioni e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali i chiarimenti sono stati forniti.
3. il Consulente è incaricato di esperire un tentativo di conciliazione delle lite, con redazione, in caso positivo, del verbale di conciliazione.
4. Qualora assuma informazioni da terzi ed utilizzi tali informazioni nelle indagini a lui affidate, il consulente ne indicherà la fonte nella relazione scritta.
5. Il Consulente, raccolte le osservazioni dei consulenti di parte, comunicherà a questi la relazione finale, fissando loro un termine di almeno 15 giorni per far pervenire osservazioni, e dando quindi conto di tali osservazioni, con un'integrazione ulteriore della relazione, nella quale apporterà le eventuali necessarie modifiche alle conclusioni già rese, ovvero le confermerà espressamente, motivando comunque il suo convincimento.
6. Alla relazione scritta, oltre alla documentazione del caso, il consulente allegherà anche le eventuali memorie tecniche a lui presentate dai consulenti di parte. Qualora nel corso delle operazioni, o all'esito delle stesse, il consulente d'ufficio e quelli di parte concordino su valutazioni o giudizi tecnici, il consulente curerà di documentare ciò in un apposito verbale sottoscritto anche dai consulenti di parte da allegare alla relazione finale.
7. L'eventuale richiesta di proroga del termine assegnato per la relazione scritta dovrà indicare le specifiche ragioni ed essere depositata in cancelleria, anche via e – mail, prima della scadenza del termine medesimo. Non sono ricevibili richieste indirizzate a mezzo posta direttamente al giudice.
8. Il mancato rispetto del termine originariamente stabilito o di quello successivamente prorogato determinerà il mancato riconoscimento delle vacanze per il periodo successivo alla scadenza e, negli altri casi, la riduzione degli onorari di un quarto, ex art. 52 (L), 2° comma, D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A).
9. Nel formulare l'istanza di liquidazione del compenso e di rimborso delle spese, il consulente si atterrà esclusivamente alla normativa di cui agli artt. Da 50 (L) a 56 (L) del citato D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e, quanto alla misura degli onorari, al D.M. 30/05/2002 e tabelle allegate (in G.U. n. 182 del 05/08/002).

B) FACSIMILE DECRETO INGIUNTIVO ORDINARIO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA IL GIUDICE

Visto il ricorso che precede;
ritenuta l'esistenza del credito in base ai documenti prodotti;
visti gli art. 633 e segg. c.p.c.

INGIUNGE

a di pagare per i titoli e le causali in ricorso precisati

ALLA PARTE RICORRENTE

nel termine di giorni quaranta dalla notificazione di questo decreto la somma di €,
oltre agli interessi

- di cui all'art. 5 d. Lgs. 231/2002 da computarsi sugli importi delle singole fatture azionate e a far data dalle rispettive scadenze al saldo;

- al saggio legale pro tempore vigente dalla data della domanda al saldo

ed oltre alle spese di questo procedimento che liquida in

€ _____,00 per onorari,

€ _____,00 per diritti,

€ _____,00 per spese imponibili

€ _____,00 per anticipazioni (spese non imponibili)

oltre al rimborso spese forfetarie sugli importi assoggettati e ai contributi fiscali e previdenziali come per legge.

SI AVVERTE

la parte ingiunta che nello stesso termine di giorni quaranta dalla notificazione di questo decreto, debitamente rappresentata da un avvocato, potrà proporre opposizione con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avanti a questo tribunale di Vicenza, Contra' S. Corona n. 17, e che, in difetto di pagamento o di opposizione, si potrà procedere ad esecuzione forzata contro il debitore.

Vicenza, - Il giudice

C) FACSIMILE DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
IL GIUDICE DESIGNATO

Visto il ricorso che precede;

ritenuta l'esistenza del credito in base ai documenti prodotti e la sussistenza dei requisiti per la concessione della richiesta provvisoria esecuzione alla stregua di quanto esposto e documentato;

visti gli art. 633 e segg. c.p.c.;

INGIUNGE

a di pagare *senza dilazione* per i titoli e le causali in ricorso precisati

ALLA PARTE RICORRENTE

la somma di € _____=, oltre

- agli interessi dalla data di scadenza indicata in ciascuna delle fatture azionate e sino al saldo effettivo, al saggio di cui all'art 5 D. Lvo n. 231/2002

- al saggio legale pro tempore vigente dalla data della domanda al saldo

ed oltre alle spese di questo procedimento che liquida in

€ _____,00 per onorari,

€ _____,00 per diritti,

€ _____,00 per spese imponibili

€ _____,00 per anticipazioni (spese non imponibili)

oltre al rimborso spese forfetarie sugli importi assoggettati e ai contributi fiscali e previdenziali come per legge.

AUTORIZZA

l'esecuzione provvisoria del presente decreto.

SI AVVERTE

la parte ingiunta che, debitamente rappresentata da un avvocato, potrà proporre opposizione con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avanti a questo tribunale di Vicenza, 36100, Contra' S. Corona n. 17, nel termine di giorni quaranta dalla notificazione di questo decreto, termine che viene assegnato ai soli fini della opposizione.

Vicenza, Il giudice

D) FACSIMILE DI VERBALE DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI NELLA PROCEDURA PER SEPARAZIONE CONSENSUALE

Addi oggi, a seguito del ricorso di separazione consensuale presentato dai coniugi:
..... e in data e del decreto del, che disponeva la comparizione degli stessi per l'odierna udienza,
sono comparsi avanti al dott., assistito dal sottoscritto cancelliere:
..... nata a il e residente a cod. fisc., di professione;
e
....., nato a il e residente a cod. fisc., di professione;
assistiti dall'avv.

Ottenuta la presenza di ambedue i coniugi, il Presidente, sentiti i coniugi esperisce tentativo di conciliazione, che dà esito negativo ed i coniugi concordemente chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale alle seguenti concordate condizioni:

1-I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.

2- Affidamento figli

Il/la/i figlio minore vengono affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli stessi relativi all'istruzione, al sistema educativo e alla loro salute, tenendo conto per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità e aspirazioni;

Oppure: visto che l'affidamento condiviso risulta contrario all'interesse dei minori in quanto (motivare) i figli permangono stabilmente presso la madre e staranno con il padre nei seguenti tempi e modalità:.....

3-Mantenimento figli

Il genitore presso cui i figli non permangono a vivere stabilmente corrisponderà all'altro genitore un assegno periodico mensile di € _____, per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno di ciascun mese, a decorrere dal a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie.

4-Mantenimento altro coniuge

Il/la corrisponderà alla/al, quale contributo al suo mantenimento, un assegno mensile di €. (.....), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno di ciascun mese, a decorrere dal a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note.

Oppure: I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.

5-Assegnazione casa coniugale

La casa coniugale, di proprietà di (in locazione), con i relativi arredi viene assegnata a, dandosi atto che il /la si è già trasferito altrove portando con sé i suoi effetti personali (ovvero, convenendo le parti che il /la lascerà la casa coniugale entro il)

Se la casa coniugale è stata venduta o rilasciata, indicare : nulla in ordine alla casa coniugale perché.....

6-Disposizioni patrimoniali

I coniugi, in regime di comunione/separazione dei beni, dichiarano di avere già provveduto con separato atto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali.

Nel caso di trasferimenti o scioglimento della comunione:

I coniugi, in regime di comunione dei beni, dichiarano di voler sciogliere la comunione. A tale scopo essi premettono di aver acquistato:

1)-con atto –

descrizione analitica dei beni con i riferimenti catastali e confini

Tutto ciò premesso, intendendo i coniugi sciogliere la comunione legale, stabiliscono e pattuiscono che cede a che accetta, la sua quota di proprietà sugli immobili in precedenza descritti, con le relative pertinenze e quote comuni (cortile, terreno, scivolo, corsia di manovra), e per la precisione, il/la cede alla /al, che accetta:

a)-la quota di della piena proprietà dei seguenti beni:

--mapp. n.

--mapp. n.

--le relative quote sulle pertinenze e parti comuni (cortile, terreno, scivolo, corsia di manovra);

in Comune di, N.C.E.U., Fg., , confinante, con andamento da nord verso est, con mapp. n., in comunione legale tra i coniugi per la quota di indivisi

Il trasferimento delle quote viene effettuato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, trovando la propria causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione e dello scioglimento della comunione legale.

Ai soli fini fiscali, per quanto occorra, si dichiara che il valore delle quote cedute ammonta a L.

Le quote di cui sopra vengono cedute nello stato di fatto e di diritto, liberi da ipoteche, trascrizioni ed iscrizione.

Le parti dichiarano e garantiscono che i beni oggetto delle quote trasferite sono in regola con le norme urbanistiche e sono, quindi, liberamente commerciabili.

Le parti dichiarano che il fabbricato è stato costruito in forza di concessione edilizia n., rilasciata dal Sindaco di in data Il certificato di abitabilità è stato rilasciato in data, oppure è richiesto in data, e deve intendersi rilasciato in forza del silenzio assenso non avendo finora il Comune dato risposta. Dichiarano, altresì, che sull'immobile non sono state effettuate opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessione o autorizzazione amministrativa a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità non essendo state irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 legge n. 47/85.

Dichiarazione di conformità degli impianti

Nell'ambito dello stesso assetto dei rapporti patrimoniali, il/la trasferisce a la sua quota della metà di piena proprietà sui beni mobili che arredano la casa di abitazione coniugale e sui seguenti beni mobili registrati. targa auto

Quanto depositato sui conti correnti accessi dai ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, avendo essi già provveduto ad estinguere i conti comuni.

I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla comunione legale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunchè dall'altro a tale titolo.

7-I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere il/la figlio minore sul proprio passaporto o altro documento.

Nome moglie

Nome marito

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, si riserva di riferire in Camera di Consiglio, previo parere del Pubblico Ministero in sede, al quale dispone che gli atti siano trasmessi.

Il Cancelliere

Il Presidente

E) FACSIMILE CRITERIO DEFINIZIONE SPESE STRAORDINARIE

1) Senza necessità di preventivo accordo:

- a) Spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purchè debitamente prescritte dal medico di base.
- b) Tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola; testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante;
- c) Corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
- d) Baby-sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili);
- e) Centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati.

2) Con necessità di preventivo accordo:

- a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate; chirurgia a fini meramente estetici;
 - b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private;
 - c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali; il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
 - d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto dell'automezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
 - e) polizze vita/infornuto/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
 - f) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere; soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub 1, lett. e);
 - g) studi universitari e/o parauniversitari; il dissenso con liberazione dall'obbligo di concorrere alle relative spese potrà essere giustificato solo da motivate ragioni economiche del genitore dissenziente e/o da ingiustificabile mancanza di impegno nello studio da parte della prole, che può essere desunta ove quest'ultima resti fuori corso per più di un anno senza esito positivo in alcun esame;
 - h) il costo del soggiorno presso una sede universitaria lontana dalla abituale residenza a parità di servizi con l'Università presente nel territorio di residenza, deve essere preventivamente concordato fra i genitori; in tale ipotesi, l'assegno mensile di concorso al mantenimento della prole posto a carico del genitore non convivente è ridotto automaticamente di due terzi;
 - i) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.
- Fatta salva, in ogni caso, l'esibizione di idonea documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali.

F) FACSIMILE QUESITO CTU SU MINORI IN CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Visti gli atti, sentite le parti, separatamente, congiuntamente e con i figli ove possibile, esperita ogni opportuna indagine con il metodo che riterrà adeguato al caso, servendosi anche di ausiliari ove lo ritenga opportuno, verifichi il CTU la condizione psicofisica e la situazione familiare, sociale e scolastica del minore e dica:

1-se i genitori del medesimo siano dotati di una idonea ed adeguata capacità genitoriale che consenta di procedere all'applicazione dell'istituto dell'affido del minore ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) secondo i dettami degli artt.155 c.c. e ss., come novellati ed introdotti dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54;

2-in caso positivo e tenendo conto della attuale situazione, il CTU redigerà, possibilmente in accordo con i genitori, un progetto educativo e di gestione del minore, che, fermo il principio secondo cui le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, alla educazione e alla salute debbono essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, stabilisca se e quali decisioni riguardanti le questioni di ordinaria amministrazione possono essere prese separatamente da ciascuno dei genitori nell'ambito di specifiche competenze concordate fra i genitori stessi;

3-nel caso di disaccordo (ed ove questo non sia di tale entità da sconsigliare l'affido condiviso, tenuto conto dell'interesse e della tutela del minore), il CTU indicherà l'eventuale luogo di residenza del minore, nonché i tempi e le modalità della presenza del minore presso ciascun genitore, in modo che possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;

4-nel caso, invece, l'indagine evidenzi l'inadeguatezza anche di uno dei genitori all'esercizio della potestà, o la sussistenza di circostanze e fatti che sconsigliano l'affidamento condiviso perché contrario all'interesse morale e materiale del minore, indichi il CTU quale dei due genitori sia il più adeguato alla gestione del minore e, quindi, ad esercitare l'affidamento in via esclusiva;

5-specifichi, in tal caso, quale aiuto possa essere fornito al genitore ritenuto inadeguato all'esercizio della potestà per recuperare la capacità genitoriale;

6-nel caso di permanenza di elevata conflittualità tra i genitori nella gestione del minore o di altro motivo che arrechi pregiudizio allo stesso, suggerisca il CTU se sia opportuno che i genitori, avvalendosi di esperti, tentino un percorso di mediazione familiare per raggiungere un accordo nell'interesse del minore stesso e la presumibile durata di tale percorso;

7-esamini il CTU anche il rapporto del minore con eventuali nuove figure di riferimento nei rispettivi ambiti familiari.

Il CTU, entro il, dovrà consegnare copia della relazione ai consulenti di parte, i quali nei trenta giorni successivi potranno far pervenire le loro eventuali osservazioni al CTU. Questi, nei trenta giorni successivi, depositerà nella cancelleria del tribunale la relazione definitiva, con allegate le osservazioni dei consulenti di parte e le sue risposte, previa convocazione e discussione con gli stessi, ove lo ritenga opportuno.